



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER

n. **08** del 17 Settembre 2020

ISTITUZIONE DEL FONDO (R)ESISTO. SOVVENZIONI DIRETTE A FAVORE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

L'Art. 14 della Legge Regionale Sarda n. 22 del 23 Luglio 2020, con il fine di sostenere la ripresa delle imprese in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività dovuta all'emergenza da Covid-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali, istituisce un fondo, denominato "**(R)ESISTO**", finalizzato alla concessione di sovvenzioni ai soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, aventi sede operativa e unità locali site nel territorio Regionale.

In particolare hanno diritto ad un contributo le micro, piccole e medie imprese che abbiano subito nel periodo compreso tra l'11 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 una riduzione superiore al 30 per cento del fatturato rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 ed operino nei settori della filiera agro-alimentare, dell'artigianato, dell'industria turistica e culturale, della conoscenza, dell'innovazione tecnologica, della mecatronica e dell'intelligenza artificiale. Rientrano, inoltre, i settori delle filiere dell'industria tradizionale chimica, della metallurgia non ferrosa, del comparto edile per la realizzazione di un piano di infrastrutture pubbliche e di manutenzioni e per la qualificazione energetica, estetica e funzionale del patrimonio immobiliare pubblico e privato nonché la filiera dei trasporti.

L'intervento è parametrato al costo del lavoro annuo, fino ad un massimo del 30 per cento, a condizione che sia mantenuto almeno il 50% degli addetti e degli effettivi in servizio rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 ed è decurtato di eventuali somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni dal personale beneficiario

Le grandi imprese operanti nella filiera turistica di cui all'articolo 2 della Legge Regionale n. 8 del 2020, per contribuire ai costi salariali del personale mantenuto in servizio possono avere lo stesso contributo, ma fino al 60% della retribuzione mensile lorda del personale, decurtato, anche in questo caso, da eventuali somme già percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione.

I contributi sono cumulabili (entro determinati limiti) con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari dalla legge in trattazione o da norme Statali e Regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

[Con deliberazione della Giunta Regionale, approvata su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia di lavoro, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi.](#)